

SOV – **VENTO** – RE
DI
FUTURO



Benessere e
prosperità
per una comunità
più inclusiva



Scheda informativa relativa alle Azioni sottoscritte dai Soci Finanziatori

Informazioni generali sul Consorzio

La società COOB – CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA, SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – IMPRESA SOCIALE, in breve anche CONSORZIO COOB, è costituita ai sensi dell'articolo 8 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e in quanto tale è:

- **società cooperativa:** società regolata dal principio del voto capitario (che opera secondo il meccanismo “una testa un voto”, a prescindere dal numero delle Azioni possedute, ad eccezione dei voti spettanti ai soci finanziatori), della “porta aperta” e con obiettivi di utilità sociale;
- **a mutualità prevalente di diritto:** in quanto società cooperativa sociale, che rispetta le norme di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381, è cooperativa a mutualità prevalente di diritto ai sensi dell'articolo 111 septies delle disposizioni di attuazione del codice civile.
- **a mutualità prevalente di fatto:** in quanto opera prevalentemente con i propri soci. Il principio della prevalenza viene rispettato quando più del 50% delle attività è svolta con ai Soci;

- **impresa sociale:** ai sensi dell'articolo 1, comma quattro, del D.L.112/2017, i consorzi di cooperative sociali ex Legge 381/91, sono qualificati di diritto Impresa sociale. "Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali."
- **non lucrativa:** per statuto si ispira ai principi alla base del movimento cooperativo mondiale, in rapporto ai quali agisce. Questi principi sono: la mutualità, l'equità e la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna, la responsabilità sociale e l'interesse per la comunità. Operando secondo questi principi, essa intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale delle persone, attraverso il sostegno e il coordinamento delle cooperative socie e la loro collaborazione e integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non, nonché attraverso la valorizzazione e lo sviluppo delle attività e delle risorse umane delle cooperative socie e degli enti associati e del territorio. In particolare, la società si propone di sostenere la crescita graduale e lo sviluppo delle imprese consorziate, in chiave di qualità e nel rispetto dei principi di correttezza, legalità e di responsabilità etica, sociale ed ambientale, promuovendo l'innovazione come strumento di presidio del mercato.
- **solidale:** promuove l'aiuto reciproco dei Soci e la crescita economica, morale e culturale della propria comunità anche attraverso l'impegno in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della Cooperazione.

Informazioni sulle Azioni sottoscritte dai soci finanziatori

Denominazione: Azioni nominative CONSORZIO COOB senza emissione di certificati azionari

Divisa: Euro

Valore nominale: Euro 500,00 per ogni Azione

Sovrapprezzo: Non previsto

Delibera di emissione: atto notaio Pieraccini Giacomo del 21 gennaio 2021, con cui è stato deliberato l'aumento di capitale del Consorzio per euro 450.0000, mediante emissione di 900 azioni da destinare a soci finanziatori ai sensi dell'articolo 2526 c.c. e dell'articolo 19 dello Statuto sociale. Le azioni inoptate potranno essere collocate presso terzi entro la data del 21 gennaio 2023.

Sottoscrizione delle Azioni offerte ai soci finanziatori

Gli aspiranti soci finanziatori che intendono sottoscrivere Azioni del Consorzio COOB devono presentare domanda sottoscritta contenente le seguenti indicazioni:

-
-
-
- a) Nome cognome, residenza, recapiti telefonici/mail/pec /attività svolta ovvero denominazione sociale, sede ed oggetto sociale, luogo e data della costituzione, forma giuridica ed attività svolta in via principale o esclusiva;
 - b) numero delle azioni che si intendono sottoscrivere;
 - c) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della società ed i suoi regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

In caso di società, alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal Presidente, i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- b) estratto della delibera dall'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
- c) bilancio dell'ultimo esercizio;
- d) comunicazione del nominativo, se diverso dai legali rappresentanti, eventualmente delegato a rappresentare l'aspirante socio nei rapporti con la società;
- e) ogni altro documento previsto dai regolamenti interni o che il Consiglio di amministrazione ritenga utile ed abbia richiesto.

Sull'accoglimento delle domande di sottoscrizione decide il Consiglio di amministrazione; la delibera di ammissione verrà comunicata al soggetto richiedente ed annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare il venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte al momento della comunicazione di ammissione e la parte restante nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Non adempiendo ai versamenti di cui sopra entro tre mesi dalla comunicazione della delibera del Consiglio di amministrazione, la sottoscrizione decade e s'intenderà non perfezionata.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati, i quali, entro i successivi sessanta giorni, possono chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Caratteristiche e diritti attribuiti dalla sottoscrizione

Le Azioni emesse ai sensi dell'articolo 2526 codice civile sono prodotti rappresentativi di quote di partecipazione al capitale sociale di una cooperativa sociale.

La titolarità di una o più Azioni implica lo status di Socio, legittimando all'esercizio di:

- **diritti patrimoniali:**

- la partecipazione alle rivalutazioni delle Azioni, nella misura del tasso di inflazione previsto dall'art. 7 della legge 59/1992 (variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti), la rivalutazione potrà essere attribuita dall'assemblea dei soci solo in presenza di utili

- la partecipazione agli utili nella misura massima pari all'interesse dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 4 punti percentuali e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci.

- **diritti amministrativi:**

- diritto di partecipazione all'Assemblea dei soci e di voto, esercitabile solo qualora siano trascorsi almeno 90 giorni dall'iscrizione nel libro dei Soci. Al socio finanziatore spetta un voto ogni azione sottoscritta, fermo restando il rispetto dei seguenti limiti: i voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il trenta per cento dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualsiasi motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essa attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato. In ogni caso i voti dei soci finanziatori sommati ai voti spettanti ai soci operatori non cooperative sociali non potranno superare il trenta per cento dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea; qualora si verificasse il caso, i voti dei soci finanziatori saranno ridotti di un numero di voti pari a quello in spettanza dei soci operatori non cooperative sociali.

- diritto di nomina degli organi, ai soci finanziatori è riservata la nomina di almeno un amministratore oppure di un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento del consorzio.

Disciplina Applicabile

La disciplina applicabile alle Azioni emesse dal CONSORZIO COOB e quella tipica degli strumenti finanziari delle società cooperative, ex articolo 2526 del codice civile, ed è riportata all'interno dello statuto sociale nel Titolo VI.

A tal fine si invitano i sottoscrittori a prendere visione, in particolare, degli articoli dello statuto sociale numeri 26 (Strumenti finanziari), 27 (Imputazione a capitale sociale), 28 (Trasferibilità dei titoli), 29 (Modalità di emissione e diritto amministrativi dei soci finanziatori), 31 (Diritti di partecipazione alle assemblee).

Trasferibilità delle azioni sottoscritte

Le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Pertanto, il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione, che ha facoltà di pronunciarsi in merito entro sessanta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. In caso di mancato gradimento dell'aspirante soggetto acquirente individuato dal socio, il consiglio di amministrazione ne indicherà un altro gradito. Decorso sessanta giorni, il socio finanziatore sarà libero di trasferire le azioni all'aspirante acquirente. In ogni caso, non possono essere trasferite le azioni ai soci ordinari.

Recesso

I casi di recesso dalla società sono regolati dallo statuto sociale e dall'articolo 2437 del codice civile.

In particolare, il Socio ha diritto di recedere dalla società, qualora: (i) non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti: la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando questa consente un cambiamento significativo dell'attività, la trasformazione della società, il trasferimento della sede sociale all'estero, la revoca dello stato di liquidazione, l'eliminazione di una o più cause di recesso previste, la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso, le modifiche dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione, la proroga del termine della società, l'introduzione di ulteriori vincoli alla circolazione dei titoli azionari (ii) sia decorso un periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

In caso di recesso, la liquidazione delle azioni dovrà essere esercitata mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso con indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le

comunicazioni inerenti il procedimento, del numero delle azioni per cui si richiede l'esercizio del diritto di recesso. Se il recesso è legittimato da un fatto diverso da una delibera assembleare, ovvero è esercitato per decorso del termine minimo di permanenza nella compagine sociale, dovrà essere esercitato comunque mediante lettera raccomandata contenente i dati sopra elencati.

Le azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso perde efficacia qualora la società sia posta in liquidazione nei novanta giorni successivi al fatto che lo legittima ovvero sia revocata la delibera che lo legittima.

Rimborso

In tutti i casi di rimborso le azioni sono liquidate per un importo corrispondente al valore nominale, eventualmente rivalutato, e alla quota parte delle riserve divisibili ad esse spettanti, qualora accantonate.

Regime Fiscale

Sono a carico dell'azionista le imposte e le tasse che per legge colpiscono la titolarità di Azioni, il loro trasferimento e/o i relativi dividendi. Si segnala, in ogni caso, che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun azionista, vale a dire se lo stesso è persona fisica o persona giuridica, e può essere soggetto a modifiche in futuro.

Informazione sui Rischi

Le Azioni sono uno strumento partecipativo che risente della situazione patrimoniale dell'emittente CONSORZIO COOB. Pertanto, in caso di perdite ripetute, nonché nel caso teorico di default dell'emittente potrebbe determinarsi una riduzione o un azzeramento del valore delle Azioni.

Tuttavia, la riduzione del capitale sociale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori e, in caso di scioglimento del consorzio, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore

Avvertenza

Per tutto quanto qui non espressamente previsto si rimanda alla lettura dello statuto sociale, approvato dall'assemblea dei Soci del 21/01/2021 - disponibile sul sito internet del consorzio: www.coob.it

